




Comune di TITO

Provincia di Potenza



30 MAG. 2000

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(D.L. 31.03.98, n.114 e L.R. 20.07.99, n. 19)**

Del. di C.C. n° 24 31.03.2000

Art. 1
Disciplina

1. - Il presente Regolamento Disciplina la materia di cui al D.L. 31.03.1998, n. 114 e della Legge regionale 20.07.99 n. 19, relativamente al commercio su aree pubbliche;

Art. 2
Istituzione

1. - Sono istituiti in questo Comune, ai sensi del D.Lgs.114/98 e della L.R. n.19/99 i seguenti mercati e fiere locali:

A. MERCATO QUINDICINALE (secondo e quarto giovedì del mese), ubicato in via S.Vito, riservato a n. 18 posteggi del settore merceologico NON ALIMENTARE - n.2 Frutta e Verdura e n.1 per produttori agricoli;

B. FIERE LOCALI DEL : 23 Maggio - 04 Agosto e 15 Novembre Strada Fondovalle (Allegato B), riservato a n. 110 posteggi del Settore NON ALIMENTARE - n.5 ALIMENTARI o MISTO e n.5 per produttori agricoli;

C. GIORNATE DI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI: (Allegato C)
- Via Roma :n. 5 Alimenti e Bevande - n. 4 settore alimentare e non;
- Via San Vito n. 5 posteggi per alimentari e non;
- Strada Fondovalle n. 9 posteggi;
- Scalo FF.SS. n. 6 posteggi;
- Monte Carmine n. 8 posteggi.

Art. 3
Modalità di assegnazione dei posteggi

1. - la concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a), comma 1 dell'art.28 del D.L. 114/98 nelle aree di cui alle lettere A e B del precedente art. 2 viene rilasciata dal Comune in seguito a bando pubblico;

2. - Il bando viene emanato almeno una volta ogni tre anni, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzione di nuovi mercati;

Art. 4
Elementi essenziali del bando

- 1. - Il bando conterrà i seguenti elementi essenziali:

- localizzazione, dimensioni ed eventuali prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche dei posteggi disponibili per ogni mercato;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;
- termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale il Comune espleta l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione e concede il posteggio richiesto, se disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile.

Art. 5

Esame delle domande

1. - Il Comune esamina le domande secondo il seguente ordine di priorità:
 - maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi, con esclusione dei mercati di nuova istituzione;
 - maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in Comuni di altre Regioni;
2. - A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda;

art. 6

Modalità per concessione posteggi di cui alle lettere b - c

1. - La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs 114/98 nelle aree di cui alle lettere B e C del precedente art. 2 avviene a seguito di regolare graduatoria predisposta dal competente Ufficio com.le in cui sono inserite le richieste pervenute al Comune almeno 60 giorni prima della fiera o manifestazione.
2. - la graduatoria, redatta in ordine al numero di presenze nella fiera o manifestazione dei richiedenti negli ultimi 5 anni, sarà affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse.
3. - I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.
4. - Potrà essere riconfermato all'operatore, qualora espressamente richiesto nella domanda, lo stesso posteggio dell'anno precedente nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma 1 ed



alla condizione che non si tratti di posteggio di un operatore assente per gravi e giustificati motivi. In tal caso la nuova assegnazione riguarderà solo i posteggi non confermati o liberi.

5. - Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera o di altra manifestazione gli operatori sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.

Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati a chi ha fatto domanda fuori dei termini di cui al comma 1, inseriti in altra graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

6. - Il posteggio non occupato all'ora prefissata per l'inizio delle vendite potrà essere assegnato ad altri operatori che hanno richiesto di partecipare alla fiera o altre manifestazione, a partire dal primo degli esclusi, se presente, e successivamente a chi non ha fatto richiesta secondo le priorità di cui al precedente comma 1.

Art. 7

Modalità di concessione di posteggi ai produttori agricoli

1. - In ognuna delle zone destinate a fiera, mercato o altra manifestazione saranno riservati un numero di posteggi pari al 10% da destinare all'esercizio del commercio di prodotti agricoli effettuato direttamente dai produttori.

2. - La concessione dei posteggi sarà effettuata, compatibilmente con la disponibilità degli stessi a coloro che ne facciano richiesta.

3. - Il periodo di concessione del posteggio non può essere superiore a quello di produzione dei beni da mettere in vendita.

4. All'interno dei posteggi per i produttori agricoli saranno predisposti spazi destinati alla vendita di prodotti di tipo biologico. Tali prodotti dovranno essere muniti di etichette certificanti il ciclo produttivo adottato, le tecniche di produzione, l'area di provenienza e l'indicazione dell'analisi chimico-fisica effettuata da laboratorio preposto.

Art. 8

Revoca e decadenza

1. - La concessione relativa al posteggio è in qualsiasi momento revocabile per motivi di pubblico interesse o utilità pubblica.

2. - Fatta salva la facoltà di sospendere o revocare in ogni

momento, senza oneri a carico del Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne altro in sostituzione, ai sensi dell'art.29 del D.L. 114/98 la concessione è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare e nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuta concessione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Qualora il posteggio venga utilizzato per una attività stagionale, la decadenza si verifica dopo un numero di giorni proporzionale alla durata dell'attività, secondo il rapporto 1/3.
- Perdita dei requisiti di cui all'art.5 comma 2 del D.L. 114/98;
- Mancato pagamento delle tasse o canone e relativi corrispettivi.

3. - Il responsabile del servizio può con atto motivato, dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:

- ripetute violazioni anche di diverso carattere fra loro, alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;
- particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti dei consumatori, dei funzionari addetti alla vigilanza o per turbativa;
- per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo;
- per aver fatto atti contrari alla pubblica e privata quiete e decenza;
- per cessione, anche parziale del posteggio, ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.

Art.9 Subingresso

1. - La cessione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L. 114/98, comporta di diritto il trasferimento del titolo di priorità nell'assegnazione del posteggio assegnato al dante causa.

Art. 10 Orario di attività

1.- Gli orari di attività nelle fiere, mercati ed altre manifestazioni di cui al precedente art.2 sono stabiliti dal Sindaco.

2. - Nel caso in cui il giorno di un mercato quindicinale ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente, e se quest'ultimo è anche festivo deve essere anticipato all'ulteriore giorno feriale.

3. - Nel caso di più festività consecutive l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche del settore alimentare sarà consentito nella giornata festiva non domenicale ad eccezione della giornata del 1 Maggio durante la quale non sarà consentita l'attività.

Art. 11 Esposizione merci

1.- Tutte le merci devono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi.

2.- Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm.80 ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di mt.2.00 e non può sporgere oltre il limite dello spazio assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco;

3.- Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed animali è consentita l'esposizione a terra.

Art. 12 Divieto di assegnazione e di utilizzo

1.- A nessuno operatore potrà essere assegnato e da nessun operatore potrà essere utilizzato più di un posteggio contemporaneamente.

Art. 13 Assegnazione temporanea posteggi

1.- I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione nei vari mercati, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato relativo.

2.- Gli interessati entro il 15 Dicembre di ogni anno produrranno regolare domanda intesa ad essere inclusi nella speciale graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio. La graduatoria ha validità annuale.

3.- A tal fine in ogni mercato sarà accertato il numero di posteggi disponibili all'orario di inizio della vendita per assenza del concessionario ed assegnati per tale occasione e redatta regolare graduatoria a seguito della quale verranno assegnati tali posteggi agli aventi diritto.

1.- Nei mercati, fiere ed altre manifestazioni è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchiatura per l'amplificazione e diffusione dei suoni.

2.- Anche i venditori di dischi, musicassette, apparecchi radio, ecc. devono attenersi alla precedente disposizione.

Art. 19

Ordine e pulizia dei posteggi

1.- L'ordine e la disciplina dei mercati ecc. vengono assicurati dagli Agenti della Polizia Municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che vi operano.

2.- E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato, fiere ecc., il posteggio sgombero dai rifiuti di qualsiasi genere che saranno riversati, a cura loro, negli appositi contenitori.

Art. 20

Modalità di vendita in forma itinerante su aree pubbliche

1.- La vendita in forma itinerante può essere effettuata nelle aree non espressamente interdette dal Comune. Non è consentita la sosta nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte in punti che distano tra di loro almeno trecento metri, fatta salva una diversa disposizione del Comune.—

2.- Non possono essere stabilite limitazioni per creare zone di rispetto e tutela per altri operatori commerciali. E' consentito stabilire una distanza minima dalle fiere e mercati.

Art. 21

Sanzioni

1. - Le sanzioni previste per le violazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi della Legge Com.le e Prov.le, nonché, quando applicabili, con le norme in materia previste dall'art. 29 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114.



COMUNE DI TITO

PROVINCIA DI POTENZA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24 di Reg.	OGGETTO: <i>D.L.vo 31.3.98, n.114 – Legge Regionale 20.7.1999, n.19. Determinazione aree per esercizio del commercio su aree pubbliche – Regolamentazione mercati giornalieri, quindicinali, fiere ecc.</i>
N. 3221 di Prot.	

L'anno **Duemila** il giorno **trentuno** del mese di **Marzo**
alle ore 17,15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nei modi e termini di legge, si è legalmente radunato il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

			P	A
1	Fermo	Nicola – SINDACO	X	
2	Scavone	Pasquale	X	
3	Buono	Giuseppe Rocco	X	
4	Guerriero	Egidio Domenico		X
5	Tornincasa	Domenico	X	
6	Genovese	Nicola	X	
7	Giuzio	Angelo	X	
8	Laurino	Francesco	X	
9	Scavone	Laviero	X	
10	Scavone	Maria	X	
11	Laurino	Gerardo		X
12	Gagliardi	Carlo	X	
13	Coronato	Carmine	X	
14	D'Auria	Angela		X
15	Santopietro	Antonio		X
16	Sabia	Ciro	X	
17	Foti	Consolato	X	

Assume la Presidenza il Signor **FERMO NICOLA**

Assiste il Segretario comunale Sig. **Dr. Antonio Lombardi**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente

Introduce l'argomento all'ordine del giorno e relaziona sulla proposta della Giunta.

Interviene il Consigliere Scavone Maria che propone di istituire e inserire anche a Tito Scalo nella programmazione un mercato mensile. La proposta viene approvata all'unanimità, previa verifica dell'ubicazione dell'area e degli aspetti logistici;

Interviene il Consigliere Sabia Ciro, il quale fa presente che in materia di attività produttive e nel campo della programmazione si dovrebbero decidere le strategie e gli obiettivi di sviluppo. Una volta stabilite le direttrici di sviluppo bisognerebbe programmare e progettare in queste direzioni. Egli perciò, auspica che il Consiglio comunale operi una seria programmazione individuando gli obiettivi, anche in materia produttiva, per innescare lo sviluppo della comunità titeese. Nello specifico egli non ritiene valido il sito di S.Vito per il mercato quindicinale.

Interviene il Consigliere Coronato Carmine, il quale concorda con l'intervento del Consigliere Sabia e fa presente che era auspicabile un maggiore coinvolgimento dei cittadini e degli operatori interessati. Ritiene opportuno coinvolgere gli operatori interessati nella materia oggetto della presente deliberazione e invita l'A.C. ad una maggiore partecipazione dei cittadini sui temi della programmazione e dello sviluppo.

Il Sindaco nel recepire i suggerimenti del Consigliere Sabia e del Consigliere Coronato ritiene opportuna la promozione dello sviluppo dell'area di Tito Scalo e quindi anche con la collaborazione di tutte le forze politiche certamente si potranno raggiungere risultati migliori. Per quanto riguarda il mercato quindicinale in Via San Vito fa presente che allo stato non c'è alternativa.

Chiusa la discussione; _____

Il Consiglio comunale

VISTO che la disciplina del commercio su aree pubbliche, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 31.03.99, n.114 e della L.R. 20.07.99, n.19 ha apportato profonde innovazioni in materia, tendenti alla realizzazione di una migliore qualificazione di tale forma di commercio, per maggiore inserimento della stessa, quale entità considerevole, nell'ambito del comparto commerciale;

VISTO che le competenze in materia demandate alle regioni ed il compito alle stesse attribuito di emanare criteri e norme di indirizzo al Comune per l'istituzione e la disciplina di mercati e fiere locali, hanno ulteriormente rafforzato l'intento di realizzare uniformità di metodologia, senza rinunciare ad un necessario adeguamento dei modi e dei tempi di attuazione alle reali esigenze di tale forma di commercio che si inserisce nei più vari contesti sociali e ad essi deve adeguarsi;

VISTO che sulla base degli indirizzi regionali, tenuto conto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, con una visione spaziale oltre gli stessi confini commerciali, si intende concretizzare l'ambito, i modi, le forme e le procedure di svolgimento di tale forma di commercio;

CONSIDERATO che il Comune può, inoltre:

- Determinare le tipologie dei posteggi nei mercati e nelle fiere;
- Stabilire divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;



RITENUTO, pertanto, necessario proporre la regolamentazione di che trattasi nell'interesse generale e degli operatori e della popolazione;
VISTO l'art. 41 della Legge Regionale 20.07.1999, n. 19;
VISTA la proposta all'uopo elaborata dal Responsabile del servizio;
Con voti favorevoli 10 e astenuti 3 (Coronato Carmine, Sabia Ciro e Foti Consolato)

DELIBERA

1. DI ISTITUIRE le fiere locali (23 Maggio - 4 Agosto - 15 Novembre) in località Fondovalle per n. 110 posteggi settore non alimentare, n. 5 posteggi settore alimentare o misto e n. 5 posteggi per produttori agricoli;
2. DI CONFERMARE il mercato quindicinale (2° e 4° Giovedì del mese) in via S.Vito per n. 18 posteggi per il settore non alimentare - n. 2 posteggi per frutta e verdura e n. 2 posteggi per produttori agricoli;
3. DI RICONFERMARE la istituzione dei posteggi in occasione di GIORNATE IN CUI SI TENGONO FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI-FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E DOMENICALI PER SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE:

▪ VIA ROMA	n.5 posteggi;
▪ Parcheggio Via Roma	n.4 posteggi;
▪ VIA SAN VITO	n.5 posteggi;
▪ SCALO FF.SS.	n.6 posteggi;
▪ MONTE CARMINE	n.8 posteggi;
4. DI VIETARE l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di viabilità in :

▪ Via Roma - Via Vitt. Emanuele - Via Umberto I° - Via Federici - Via Cafarelli - Via Annunziata - Via Municipio - Via S. Nicola - Via Marconi - Via Mazzini;

5. Di esaminare la possibilità di istituire un mercato mensile a Tito Scalo, dopo aver acquisito la disponibilità e la localizzazione dei suoli, la cui formalizzazione sarà oggetto di apposita integrazione del presente atto e dell'allegata planimetria;
6. DI STABILIRE le norme procedurali per l'assegnazione dei posteggi e rilascio delle relative autorizzazioni (lett.a, comma 1 art.28 D.L.vo 114/98):
ASSEGNAZIONE POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a) comma 1 dell'art.28 del D.Lgs. 114/98 nelle aree di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovrà avvenire a seguito di bando pubblico:

Il bando viene emanato almeno una volta ogni tre anni, qualora si siano resi disponibili posteggi in seguito a cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili ampliamenti o istituzione di nuovi mercati:

Il bando conterrà i seguenti elementi essenziali:

- localizzazioni, dimensioni ed eventuali prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche dei posteggi disponibili per ogni mercato;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;
- termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale il Comune espleta l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione e concede il posteggio richiesto, se disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile.

Il Comune esamina le domande secondo il secondo ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi, con esclusione dei mercati di nuova istituzione;
- maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in Comuni di altre Regioni.

A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda:

L'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a) comma 1 dell'art.28 del D.Lgs. 114/98 nelle aree di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 dovrà avvenire a seguito di graduatoria predisposta dal competente Ufficio comunale in cui sono inserite le richieste pervenute al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della fiera o manifestazione:

La graduatoria, redatta in ordine al numero di presenze nella fiera o manifestazione dei richiedenti negli ultimi 5 anni, sarà affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa.

I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

Potrà essere riconfermato all'operatore, qualora espressamente richiesto nella domanda, lo stesso posteggio dell'anno precedente nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma 1 ed alla condizione che non si tratti di posteggio di un operatore assente per gravi e giustificativi motivi.

In tal caso la nuova assegnazione riguarderà solo i posteggi non confermati o liberi.

Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera o di altra manifestazione gli operatori sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.

Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati a chi ha fatto domanda fuori dei termini di cui al comma 1, inseriti in altra graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il posteggio non occupato all'ora prefissata per l'inizio delle vendite potrà essere assegnato ad altri operatori che hanno richiesto di partecipare alla fiera o altra manifestazione, a partire dal primo degli esclusi, se presente, e successivamente a chi non ha fatto richiesta secondo le priorità precedenti.

PRESENTAZIONE DOMANDA

- a) per autorizzazioni e concessione di posteggi per 10 anni: gg. 30 dalla data del bando
- b) per autorizzazioni su qualsiasi area in forma itinerante: gg. 30 dalla data della domanda;

TERMINE ENTRO CUI LE DOMANDE DEVONO RITENERSI ACCOLTE QUALORA NON VENGA COMUNICATO IL PROCEDIMENTO DI DINIEGO; gg. 30

7. **DI STABILIRE**, inoltre, che al fine di assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amm.va e la partecipazione al procedimento, sono applicabili in materia le norme di cui alla Legge 241/90 nonché del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 26.04.92 n. 300;
8. **DI APPROVARE** il Regolamento per il Commercio su aree pubbliche ed il funzionamento dei mercati e delle fiere composto da n. 21 articoli e con allegate le planimetrie delle aree prescelte;
9. **DI INVIARE** il Regolamento di cui al precedente punto alla Regione Basilicata-Ufficio Artigianato e Commercio in ossequio all'art.52 della Legge Regionale n.19/99;

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

(F.to A. Lombardi)

IL PRESIDENTE

(F.to N. Fermo)

IL CONSIGLIERE

(F.to P. Scavone)

<p>Della sujestesa deliberazione, che è copia conforme all'originale, venne iniziata la pubblicazione il giorno 5 APR. 2000 e il giorno 5 APR. 2000 spedita alla SPC di Potenza. Prot. N. 3221 ai sensi e per gli effetti di legge.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SEGRETARIO Reg. Rocco Elio Scavone</p>	<p>Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno, oppure dal al e che contro la stessa non è stato presentato reclamo.</p> <p>Li..... IL SEGRETARIO</p>
--	--

Prot.

Reg. n.

REGIONE BASILICATA


La Sezione Provinciale di controllo di Potenza nella seduta del

Dichiara di non aver luogo a provvedere per mancanza di rilievi.....

Tito, il

IL PRESIDENTE F.to

P c. c. IL SEGRETARIO



Comune di Tito

Provincia di Potenza

Deliberazione del Consiglio Comunale

<i>N. 5 di Reg.</i>	<i>Oggetto</i> Modifica Artt. 20 e 21 del Regolamento Commercio itinerante su aree pubbliche.
---------------------	--

L'anno **duemilaquindici** del giorno **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore 17,20 nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione straordinaria**, nelle persone dei Signori:

1. Scavone	Graziano - Sindaco	10. Salvia	Lucia Teresa
2. Iummati	Michele	11. Scavone	Giuseppina
3. Scavone	Lucia Teresa		
4. Laurino	Giuseppina Anna		
5. Petrecca	Giuseppe		
6. Spera	Pierpaolo		
7. Giosa	Tonya		
8. Salvia	Filomena		
9. Fermo	Carlo		

Risultano assenti:

1. Abriola Ivan
2. Romano Antonio

Sono presenti anche gli Assessori esterni:

Luciana Giosa, Assessore al Bilancio, Ambiente e Urbanistica;

Fabio Laurino, Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero.

Assume la Presidenza la Dott.ssa *Giuseppina A. Laurino* ai sensi dell'art.40, co. 5°, del Tuel n.267/2000;

Partecipa il Segretario Generale Sig. *Dott. Antonio Lombardi* con funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell'art.97 del T.U. n.267/2000.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco Graziano Scavone. Il Sindaco relatore espone ed illustra all'assemblea Consiliare la proposta di delibera inerente la modifica degli articoli 20 e 21 del Regolamento per il Commercio itinerante su aree pubbliche.

Terminata la relazione il Presidente apre la discussione alla quale partecipa il Capogruppo di maggioranza Dott. Petrecca.

Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 28 del D. Lgs. 114/1998 come modificato dal comma 3 dell'art. 70 del D. Lgs. n. 59/2010;

VISTO il parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico avente prot. 0074808/2013;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, di seguito riportato, non determinando al momento riflessi sul bilancio Comunale;

SENTITO il parere della Comandante della Polizia Locale;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

La sottoscritta Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA Responsabile del Servizio Affari Generali, esaminata l'allegata proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto: "*Modifica Artt. 20 e 21 del Regolamento Commercio itinerante su aree pubbliche*", esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica all'adozione della proposta. Si attesta inoltre, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l'adozione della proposta di deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

La Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA

VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni

Nessun rilievo da formulare

Il Segretario Generale
F.to Dott. Antonio LOMBARDI

PREMESSO:

- **che** con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2000 veniva approvato il Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, Regolamento (Artt. 20 e 21) successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2008;

- **che** negli ultimi anni vi è stato un notevole cambiamento del traffico veicolare nel centro abitato di Tito oltre ad un aumento del fenomeno dell'abusivismo nel settore della vendita ambulante itinerante;

- **che** spesso gli ambulanti provvedono alla vendita di prodotti, anche alimentari e di natura fresca e freschissima, per i quali la normativa di settore richiede il rispetto di rigidi requisiti igienico e sanitari;

- **che** al fine di avere un maggior controllo del territorio e tutelare l'interesse pubblico di salute e sicurezza dei cittadini titesi si rende necessario regolamentare la vendita itinerante;

- **che** gli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 144/98 sono stati oggetto, negli ultimi anni di sostanziali cambiamenti, anche in ordine alle sanzioni amministrative per gli operatori che risultassero sprovvisti della prescritta autorizzazione;

RAVVISATA pertanto l'esigenza, oltre che di adeguare il vigente regolamento del commercio su aree pubbliche del Comune di Tito alle evoluzioni normative avutesi negli anni, anche e soprattutto di dare un maggior controllo della vendita ambulante al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica dei cittadini titesi;

CONSIDERATO:

- che mantenere invariate le vigenti disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del Regolamento Comunale sulla vendita itinerante richiederebbe l'impiego costante di personale di Polizia Locale dedita solo a tale attività;

- che l'ampiezza del territorio del Comune di Tito, oltre che l'esiguità delle unità lavorative a disposizione dell'ente per l'esercizio delle funzioni di controllo della vendita ambulante non consente di eseguire tali attività per l'intera settimana;

- che al fine di garantire e tutelare il maggiore interesse di salute pubblica e sicurezza dei cittadini si rende necessario condensare le attività di vendita ambulante in taluni giorni della settimana;

- che per eliminare situazioni di traffico, e conseguente pericolo per i pedoni ed in veicoli in circolazione, si rende necessario inibire la vendita itinerante in alcune vie del Comune;

Con voti favorevoli n. 11 su presenti e votanti n. 11:

DELIBERA

1. Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per il Commercio itinerante su aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2000 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2008;

2. Gli articoli 20 e 21 del Regolamento del Commercio itinerante su aree pubbliche sono così modificati:

Nuovo Art. 20

MODALITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito sul territorio del Comune di Tito, dalle ore 7:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nelle giornate di martedì e venerdì di ogni settimana, a meno che dette giornate siano festive, nel qual caso l'attività non potrà essere esercitata.

2. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante:

a) il 22 Maggio – 4 Agosto e 15 Novembre sulla strada Fondovalle e sulle strade ad essa confluenti ed ad una distanza inferiore a mt 300;

Inoltre il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico – sanitario, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate e richiamare numeroso pubblico.

3. Detto tipo di commercio è assolutamente vietato per motivi inerenti la viabilità ed il traffico nelle vie e piazze sottoelencate:

P.zza del Seggio, Via Roma, Via Vittorio Emanuele, c.da Serra (dall'uscita del Raccordo Autostradale Sicignano - Potenza all'innesto con la Tito Brienza), Via San Vito (incrocio con l'ufficio Postale), rotonda di Via San Vito, nelle immediate vicinanze dei supermercati.

Nelle sottoelencate vie il commercio ambulante può essere esercitato con veicoli appartenenti alla Categoria N.1 (art. 47 C.d.S.), veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa non superiore a 3,5 t: Via Federici, Via Cafarelli, Via San Nicola, e Via Mazzini, Via Umberto I°, Via Marconi, Via Settentrionale, Via Nuova, Via Peschiere, Via Annunziata e Via Municipio.

4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta dell'utente a sostare sull'area pubblica il tempo necessario a servirlo e comunque per non più di due ore nello stesso punto.

Durante la sosta non è consentito installare su suolo pubblico banchi o altre attrezzature che possono arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

Le soste possono essere fatte in punti che distano tra di loro almeno mt. 300.

Presso gli Uffici comunali competenti è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Soste di durata superiore a quella suindicata devono essere previamente autorizzate dal Comune e sono soggette al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

Durante l'arco della giornata non è comunque consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

La sosta deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla sede stradale, in modo da non intralciare il traffico e nei rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, in nessun caso, può essere effettuata in mezzo alla carreggiata stradale.

E' fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora, per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico con l'insistente offerta della propria merce.

E' fatto obbligo all'operatore di tenere pulito lo spazio di sosta temporaneamente occupato, lasciando lo stesso libero da ogni tipo di rifiuto dopo aver effettuato le operazioni di vendita.

5. E' vietato altresì sostare:

- In tutte le strade in cui la presenza dell'operatore possa essere causa di pericolo o di intralcio alla circolazione, secondo le indicazioni del Codice della Strada;
- Negli stalli di sosta delle autovetture e nelle fermate dei mezzi pubblici;
- Sui sagrati delle chiese, nei giardini e parchi pubblici;
- Nelle aree poste a distanza inferiore a 100 metri da scuole, luoghi di culto e simili;

Le suddette disposizioni si applicano anche all'imprenditore agricolo, che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante il quale, prima di iniziare l'attività, deve presentare e una comunicazione al Comune, alterando la qualità di imprenditore agricolo e fornendo i dati relativi all'ubicazione dell'azienda e la tipologia dei prodotti posti in vendita.

Per l'attività di vendita devono essere osservate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle igienico – sanitarie e fiscali.

Il Comune, per comprovati motivi di pubblico interesse, può eccezionalmente derogare ai limiti e ai divieti di cui al presente regolamento, adottando, se del caso, le correlate misure, per la disciplina della viabilità.

**Nuovo Art. 21
SANZIONI**

Le violazioni al presente regolamento saranno punite a sensi dell'art. 28 del D.lgs n° 114/98 e art. 29 dello stesso decreto in caso di recidiva: *“Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, è punito ai sensi dell'art. 29 del D.LGS 114/98 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 e € 3.098,00 (pagamento in misura ridotta € 1032,00) e con la confisca delle attrezzature e delle merce in caso di recidiva.*

Chiunque commette l'infrazione di cui all'art. 6 ter del Regolamento Comunale o viola le limitazioni o di divieti stabiliti dalle leggi del commercio su aree pubbliche in forma itinerante stabilite dal successivo art. 19, dalle ordinanze sindacali in materia ovvero soste nello stesso punto per oltre sessanta minuti contravvenendo a quanto previsto dall'art. 28 comma 1 della legge Regionale 27/09/1999, n° 33, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 comma 2, del D. Lgs N° 114/98 da € 516,00 a € 3098,00 (pagamento in misura ridotta € 1032,00). In caso di recidiva altresì è disposta la confisca delle attrezzature e della merce.”

Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra saranno seguite le procedure previste della Legge 24.11.1981 n. 689.

